

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
FRUIZIONE DEL CONGEDO INDENNIZZATO DEI GENITORI PER LA CURA DEI
MINORI PROROGATA AL 3 MAGGIO 2020

L'art. 23 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto un congedo indennizzato ^(*) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – la cui scadenza era fissata al 3 aprile scorso dal D.P.C.M. 4 marzo 2020 –, fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla “Gestione separata” INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, nonché dai lavoratori dipendenti del settore pubblico (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16, 15 e 11 del 2020).

Tenuto conto che il D.P.C.M. 1 aprile 2020 ha esteso fino al 13 aprile 2020 il periodo di sospensione dei suddetti servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche (CONFIMI ROMAGNA NEWS 17/2020), fino a tale data è stato prorogato il termine entro cui fruire del congedo (messaggio INPS n. 1516/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2020).

Infine, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha ulteriormente prolungato a **domenica 3 maggio 2020** il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche e, di conseguenza, entro la stessa giornata sarà possibile godere del congedo (messaggio INPS 16 aprile 2020, n. 1648).

(*) Dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori possono fruire di un congedo:

- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni;
- per i figli di età inferiore a 12 anni;
- per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il “congedo di maternità”.